Arbea
Agenzia della
Regione Basilicata
per le erogazioni
in Agricoltura

Addì ..... del mese di …… dell'anno 200…, presso la sede di ARBEA – Via della Chimica, 103;

TRA

L'**A**genzia della **R**egione **B**asilicata per le **E**rogazioni in **A**gricoltura (codice fiscale 96034860765), nel seguito anche **ARBEA**, con sede in Potenza, via della Chimica, 103 - Organismo Pagatore ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, nella persona del Direttore e legale rappresentante, dott. Gabriele Di Mauro nato il 20.08.1941 a Tramutola (Potenza);

E

Il **C**entro **A**utorizzato di **A**ssistenza **A**gricola , nel seguito anche **CAA**, - C.F. che interviene al presente atto in persona del Sig. . , nato il , a

di seguito denominate anche Parti;

VISTI

§ il Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia;

§ il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

- il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come modificato dal d.lgs. del 15 giugno 2000, n. 188;
- il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;
- la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 pubblicata in GURI n. 106 del 9 maggio 2001,
- la legge 21 dicembre 2001, n. 441 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano";
- il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- i regolamenti (CE) nn.1257/1999, 1259/1999, 1493/1999, 1244/2001, 2419/2001, 1782/2003, 2237/2003, 795/2004, 796/2004, e successive modificazioni e integrazioni

PREMESSO CHE

a) L'ARBEA è Organismo Pagatore ai sensi del reg. (CE) n. 1663/95 ed, in quanto tale, è responsabile dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari a carico del fondo FEAOG – Sezione garanzia, previsti dalle disposizioni comunitarie, con competenza per le aziende agricole aventi sede legale nelle regioni per le quali non è ancora istituito un Organismo Pagatore Regionale abilitato ad operare per tutti o per parte dei regimi di aiuto di cui sopra;

b) l'ARBEA nell'esercizio delle proprie competenze si avvale del sistema informativo e di controllo di AGEA che, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, articolo 15, fa parte del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;

c) ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA è responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN ed in particolare, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del predetto D. Lgs., quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 Reg (CE) 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, anche l'interscambio dei dati in possesso delle amministrazioni ai fini della gestione e aggiornamento del fascicolo aziendale

d) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC, comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati;

e) il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dello Stato italiano è realizzato all'interno del SIAN

f) l'inserimento e l'aggiornamento nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.P.R. 503/99, delle informazioni relative alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione dei terreni, di competenza degli Organismi Pagatori, costituiscono un

presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti comunitari in agricoltura

g) con il suddetto D. Lgs. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola – in sigla CAA – per l'effettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
- interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.
- ricevere le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e rilasciare ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente (art. 14 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

h) l'articolo 13 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165

i) l'articolo 14 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, al comma 8, stabilisce che per fini di semplificazione amministrativa le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici

economici, acquisiscono d'ufficio le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN

j) l'AGEA è responsabile delle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC mediante le direttive e gli specifici manuali predisposti dall'AGEA stessa nella sua qualità di Organismo di Coordinamento

k) le Parti dichiarano di essere a conoscenza dell'intervenuta sottoscrizione di una convenzione tra AGEA e la società AGRIPART, avente ad oggetto l'erogazione ai produttori agricoli che ne facciano richiesta, a cura della stessa AGRIPART, di anticipazioni finanziarie a valere sull'utilizzo dei "titoli" all'aiuto previsti nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) 1782/2003, e di conoscere il contenuto di detta convenzione;

l) al fine di disciplinare l'afflusso dei dati all'ARBEA e di garantire adeguati livelli di sicurezza del Sistema Informativo SIAN, l'ARBEA predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, nonché delle proprie disposizioni in merito, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati che anche i CAA si impegnano a adottare e a rispettare;

m) nell'interesse dell'ARBEA e dell'utenza, occorre disciplinare il trattamento delle eventuali anomalie riscontrate nelle domande, successivamente all'acquisizione delle stesse da parte dei CAA;

n) le attività delegate al CAA saranno definite operativamente nei manuali procedurali elaborati dall'ARBEA, in conformità con i principi comuni definiti nei manuali procedurali elaborati da AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento (di seguito i "Manuali Procedurali");

o) le parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relativi alle attività delegate al CAA e di seguito specificate

p) nello stabilire le condizioni della convenzione si è tenuto conto delle vigenti disposizioni dei regolamenti UE e delle linee direttrici di applicazione del Reg. (Ce) 1663/95, in particolare la linea direttrice n. 9 "Delega di funzioni ad altri organismi o servizi", dei decreti ministeriali, nonché delle direttive in materia di cui alle circolari del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alle istruzioni emanate dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;

q) che gli importi di cui all'art. 12 della presente convenzione saranno erogati da AGEA a favore dell'ARBEA.

Tutto ciò premesso, si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

(Oggetto ed attività)

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui all'art.12 del D.M. 27 marzo 2001, delle seguenti attività:
   A. acquisizione, conservazione, custodia ed aggiornamento dei Fascicoli Aziendali, i cui dati confluiscono nel Sistema Informativo dell'ARBEA nel rispetto dei Manuali Procedurali e secondo le specifiche di cui all'articolo 3;
   B. attività di assistenza procedimentale riferibile alle dichiarazioni e alle domande consistenti nella verifica e nell'accertamento della completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione presentati per loro tramite, propedeutici all'ammissione dei produttori agricoli ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore;

C. acquisizione ed immissione nel Sistema Informativo dell'ARBEA delle informazioni derivanti dalla documentazione necessaria per il trattamento delle eventuali anomalie.

2. In particolare rientrano tra le attività delegate ai CAA con la presente convenzione:
   a) la gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dal beneficiario degli aiuti o dal responsabile delle dichiarazioni presentate, ai fini della tenuta e aggiornamento dei fascicoli nella fase di istruttoria
   b) l'acquisizione delle domande e delle dichiarazioni;
   c) la verifica dei dati inseriti nelle domande e nelle dichiarazioni mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dall'ARBEA;
   d) la tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché la verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori CAA, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite check-list.
   e) la verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni ed alle domande di aiuto in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale
   f) l'acquisizione ed immissione nel Sistema Informativo dell'ARBEA delle informazioni derivanti dalla documentazione necessaria per il trattamento delle eventuali anomalie.
3. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1, lettera B, che restano di proprietà dell'ARBEA, devono essere custoditi con le modalità previste per la custodia dei fascicoli, così come descritte all'articolo 3, comma 2.
4. L'attuazione della presente convenzione è specificata per le attività relative alle misure gestite dall'ARBEA e delegate ai CAA convenzionati, in appositi Manuali procedurali predisposti dall'ARBEA, trasmessi al CAA mediante corrispondenza avente valore contrattuale e sottoscritti per accettazione dal CAA; nei predetti Manuali vengono stabilite, quale condizione per l'esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA stesso deve adottare per l'effettuazione delle attività allo stesso delegate.
5. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 1663/95, assicurando:

- la separazione degli incarichi
- le procedure scritte
- l'uso di check-list
- gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati,

nel rispetto dei manuali procedurali elaborati dall'ARBEA, di cui al comma 4.

ART. 3

(Gestione del fascicolo aziendale)

1. Il CAA si impegna a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, in relazione alle informazioni di cui alla lettera f) delle premesse, con le modalità di cui ai Manuali Procedurali dell'Organismo di Coordinamento ed ai manuali dell'Organismo Pagatore .
2. Detti fascicoli, che restano di proprietà dell'ARBEA, devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti ed ordinati con modalità tali da garantire la possibilità, da parte dell'ARBEA, di acquisire, con la modalità previste nei manuali di cui al comma 1, gli originali e/o copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati, con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione dell'ARBEA fino al termine stabilito nei manuali di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4 in relazione alle attività specifiche per l'anno 2005, la tenuta, la gestione e l'aggiornamento da parte dei CAA del fascicolo aziendale, di cui al comma 1, si realizza attraverso i seguenti procedimenti amministrativi:
   a) Prima costituzione del fascicolo aziendale
   b) Aggiornamento del fascicolo aziendale.

   Tali procedimenti amministrativi sono attivati dal titolare della azienda agricola e in ogni caso sono obbligatori e propedeutici per inoltrare una qualsivoglia domanda di aiuto e/o dichiarazione ai sensi di una o più misure; l'ARBEA sottopone i dati comunicati nei predetti procedimenti ad una verifica rispetto al Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
4. I CAA si impegnano a garantire le seguenti fasi e attività:

a) ricevibilità (verifica della completezza e congruità dei documenti prodotti dall'azienda agricola), ricezione e protocollazione dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B;

b) corretta immissione dei dati dichiarativi sul Sistema Informativo dell'ARBEA;

c) gestione degli esiti delle verifiche del SIGC – esclusi quelli relativi ai controlli in campo – e, in particolare, acquisizione e corretta archiviazione della documentazione necessaria a risolvere le anomalie riscontrate;

d) verifica congiunta con l'agricoltore dei dati inseriti a sistema, stampa e firma, da parte dell'agricoltore, del modello di validazione del fascicolo aziendale

e) controllo di secondo livello da parte di un responsabile CAA sulla corretta procedura eseguita dai collaboratori di sportello.

5. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici, in ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, dovranno essere inseriti negli stessi i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o dalla pubblica amministrazione competente.
6. I corrispettivi di cui al successivo articolo 12 non saranno erogati a fronte dei fascicoli per i quali non risulti eseguita la validazione di cui al punto d) del comma 4.
7. Le specifiche operazioni per l'effettuazione delle attività sopracitate sono descritti nell'apposito Manuale Procedurale di coordinamento e nei manuali di cui al comma 1.

Art. 4

(Attività specifiche per l'anno 2005)

1. Le parti si danno atto che entro il 31/12/2005, ogni agricoltore mandante deve, attraverso il CAA, confermare o aggiornare i dati in possesso dell'ARBEA, dichiarando la complessiva e completa consistenza aziendale. Entro lo stesso termine i CAA si impegnano a completare, per ciascuna azienda mandante, tutti i passaggi operativi previsti all'articolo 3, comma 4, e ad assicurare la massima accuratezza e completezza delle informazioni e della documentazione a corredo acquisita.
2. L'ARBEA, al fine di erogare i corrispettivi previsti al successivo articolo 12 valuterà le attività svolte dal CAA, rispetto alla gestione dei singoli fascicoli aziendali, fino alla data del 31/12/2005.

ART.5

(Mandato e D. Lgs. 196/03)

1. Per la costituzione, la custodia, l'aggiornamento e la gestione del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 3, il CAA opera sulla base di un mandato in esclusiva rilasciato da ciascun produttore mandante, con validità annuale, tacitamente prorogabile, salvo revoca, per un ulteriore anno. Il mandato deve dichiarare espressamente l'impegno del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale ed a tutte le domande, dichiarazioni o denunce relative alle misure gestite dall'ARBEA e delegate ai CAA con essa convenzionati, fino a revoca del mandato. Mediante il controllo incrociato, viene verificato e impedito l'affidamento da parte del produttore ad un altro CAA delle medesime attività. Il mandato autorizza espressamente il CAA al trattamento dei dati personali del singolo produttore mandante.
2. Il CAA si impegna ad eseguire la registrazione a sistema del mandato in esclusiva, secondo le modalità di cui ai manuali procedurali, avendo preventivamente acquisito, da parte del produttore mandante, l'impegno espresso di cui al comma 1.
3. Il mandato in esclusiva di cui al comma 1 è valido sino a revoca, da comunicarsi, a cura del produttore al CAA mandatario, mediante lettera raccomandata, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del mandato stesso. I mandati per i quali non sia stata comunicata la revoca prima della scadenza sono considerati tacitamente rinnovati per un anno. Al fine di consentire la registrazione di un nuovo mandato in esclusiva, il nuovo CAA mandatario registra a sistema gli estremi della revoca ed ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal produttore al CAA mandatario precedente. L'efficacia del nuovo mandato è successiva alla scadenza annuale del mandato precedente. Mediante i servizi del SIAN vengono comunicate ai CAA mandatari precedenti le revoche di cui sono stati oggetto propri mandati.
4. Le modalità di cui ai comma da 1 a 3 del presente articolo si applicano a partire dall'anno 2006.
5. Per l'anno 2005 i mandati acquisiti prima della sottoscrizione della presente convenzione sono ritenuti conformi al comma 1; la revoca dei mandati in questione è subordinata a quanto previsto nel comma 3.

6. In caso di revoca del mandato, il CAA si impegna a completare comunque gli adempimenti a favore del produttore per tutte le pratiche in corso, fintanto che non sia intervenuta la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi affidati al CAA in base al mandato stesso.
7. I mandati sono rilasciati per iscritto ed ottemperano a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs 196/03. Il CAA si impegna a custodire tali documenti presso le proprie sedi secondo le regole stabilite dall'ARBEA nei Manuali Procedurali, e ad esibirli tempestivamente senza alcun onere a carico dell'ARBEA, su richiesta dell'ARBEA stessa, dei competenti servizi della Commissione Europea o di chiunque abbia titolo.
8. Il CAA dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto degli artt.33, 34 e 35 del D. Lgs. 196/03, e si impegna ad effettuare tutti i perfezionamenti o modifiche richiesti dall'ARBEA, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
9. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza spettanti all'ARBEA in ottemperanza al Reg. (CE) 1663/95 il CAA consente all'ARBEA l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione.
10. Il CAA si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
11. Il CAA riconosce che l'ARBEA ha il diritto di richiedere e acquisire tutta la documentazione agli atti del CAA. La documentazione deve essere materialmente disponibile, in originale o in copia, entro 48 ore dalla richiesta.

ART. 6

(Responsabilità ed obblighi)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, l'ARBEA ed il CAA si impegnano reciprocamente e rispettivamente:

a) **Il CAA:**

- a comunicare entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed entro 15 giorni da ogni variazione intervenuta, l'esatta ubicazione delle proprie strutture operative nell'ambito della Regione Basilicata, nonché a comunicare i nominativi dei responsabili di ciascuna struttura; per strutture operative si intendono quelle presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti delegati ai CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali di cui all'articolo 3 comma 1, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei;
- a redigere e comunicare all'ARBEA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con riferimento a ciascuna struttura operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità attribuiti a ciascun soggetto operante nelle strutture stesse;
- a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare idoneo collegamento telematico con l'OPR;
- si impegna ad adeguare le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il Sistema Informativo dell'ARBEA agli standard e alle regole di sicurezza emanate dall'ARBEA. Si impegna inoltre a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dall'ARBEA riguardanti la sicurezza IT;
- a comunicare all'ARBEA, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nome del responsabile/i da esso designato/i ad attestare l'esecuzione degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nella presente convenzione e nei manuali procedurali. In caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione;
- ad osservare, nell'attività di cui alla presente convenzione, oltre a quanto in essa stabilito, le specifiche tecniche ed operative di cui ai manuali procedurali di cui all'articolo 3, comma 1;

- ad adottare un sistema di protocollazione dei fascicoli e dei documenti in esso progressivamente inseriti, che garantisca l'identificazione univoca e la rintracciabilità di ogni singolo fascicolo e dei singoli documenti ad esso connessi, nonché l'individuazione dell'operatore responsabile; i dettagli procedurali del sistema di protocollazione ed sono definiti nei relativi manuali procedurali dell'ARBEA di cui all'articolo 3, comma 1;
- a rendere note ai propri utenti le specifiche procedure previste per la soluzione delle controversie deferibili agli organismi previsti nel D.M. n. 743, del 1 luglio 2002.

b) **l'ARBEA**

- a mettere a disposizione del CAA, mediante il proprio Sistema informativo, tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività delegate, nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire le fattispecie amministrative delegate con la presente convenzione e con i relativi manuali.
- a mettere a disposizione in via telematica, tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati in favore dei produttori mandanti, comprensivi delle modalità di accredito.
- a integrare il fascicolo aziendale di ciascuna azienda relativamente ai dati delle particelle catastali condotte dall'azienda stessa e desunti da tutti i settori gestiti
- a mettere a disposizione del CAA tutti gli strumenti e le funzioni informatiche utili alla gestione statistica dei mandati gestiti e delle attività effettuate tramite il sistema informativo
- ad autorizzare il CAA all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'accesso, da parte dei produttori che ne facciano richiesta, alle anticipazioni finanziarie di cui alla lettera k) delle premesse.

2. Resta convenuto che i dati e le applicazioni di cui alla lettera b) del comma 1 saranno resi disponibili al CAA, secondo le specifiche tecniche ed i livelli di sicurezza definiti dall'ARBEA, entro termini compatibili con il calendario delle attività finalizzate al rispetto delle scadenze previste per ogni attività definita negli specifici manuali procedurali e in ogni caso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento alla cui esecuzione sono necessari.
3. Il CAA prende atto che il fascicolo aziendale e tutti i dati registrati nel sistema informativo in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione sono di proprietà dell'ARBEA.

Dati che ARBEA trasferirà sul SIAN anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

4. Il CAA si impegna, per sé e per le proprie strutture operative, ad assicurare ai produttori agricoli mandanti, che hanno presentato dichiarazione e/o domanda di aiuto, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate al CAA in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dall'articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, così come modificato dall'art.15, comma 1, lett. e), della Legge 15/05. L'ARBEA è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori aderenti di cui al presente comma e nei limiti ivi precisati, da qualunque obbligo previsto dalla citata L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il CAA si obbliga a rendere nota ai produttori l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della legge n. 898/86, nonché le conseguenze, provenienti anche dalle norme comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni non veritiere o erronee.
6. Il CAA è responsabile nei confronti dell'ARBEA della corretta esecuzione degli adempimenti delegati.
7. I Manuali Procedurali ed i manuali predisposti dall'ARBEA, di cui all'articolo 3, comma 1, riferiti agli aiuti e alle misure finanziate dal FEAOG ed alle relative procedure così come disciplinate dalla normativa nazionale, riguardano le attività gestite dall'ARBEA e delegate ai CAA con essa convenzionati.
8. L'ARBEA si impegna ad affidare prioritariamente al CAA anche eventuali nuove attività poste in carico all'ARBEA stessa in applicazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.

ART. 7

(Procedure e specifiche tecniche)

1. L'ARBEA consente, senza alcun onere a proprio carico, il collegamento dei CAA con il proprio sistema informativo per la consultazione e l'aggiornamento dei dati, riferiti ai produttori mandanti, disponibili sul sistema stesso.
2. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte.

3. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo l'ARBEA potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'ARBEA la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni a favore dell'ARBEA stessa, del presente rapporto convenzionale e dei relativi atti esecutivi attuativi, nel caso in cui le patologie accertate provengano dalla sede centrale del CAA, ovvero da più di una delle sedi operative.

ART. 8

(Requisiti dei CAA)

1. In aggiunta ai requisiti minimi previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, le parti convengono che:

- gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili all'ARBEA a semplice richiesta;
- il CAA deve avvalersi di personale provvisto di specifici titoli, ove ciò sia richiesto dalle norme che disciplinano i singoli procedimenti;
- le strutture operative del CAA devono garantire ed assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici ed informatici conformi e compatibili a quelli indicati dall'ARBEA nei manuali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche;
- ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001. Nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico lo sportello del CAA deve essere dedicato alle attività di cui alla presente convenzione;
- nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili ai requisiti ed agli impegni di cui alla presente convenzione, che non configurino più grave inadempimento, viene concesso per l'adeguamento un periodo massimo di due mesi che decorre dalla richiesta di adeguamento stesso. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura operativa carente non sarà più utilizzabile, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali previste al successivo art. 14.

ART.9

(Incompatibilità)

1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività convenzionata, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ARBEA, e comunque, periodicamente all'inizio di ogni anno, le seguenti situazioni di conflitto di interessi, fermi rimanendo i casi di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.M. 27 marzo 2001:
   a) l'adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'ARBEA , esclusi i partiti politici;
   b) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo14.

ART. 10

(Controlli)

1. Considerato che l'ARBEA sottopone ai controlli, così come disposto dalle norme comunitarie e nazionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali, le dichiarazioni e le domande di aiuto, assicurandosi, attraverso verifiche anche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale, potranno essere impartite dall'ARBEA specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività e fasi delle stesse, sempre con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime di aiuto.
2. Ogni operazione di controllo dovrà risultare da una check-list il cui modello è definito da dall'ARBEA.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica da parte dell'ARBEA e dei competenti Servizi della Commissione Europea.

4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni dell'ARBEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, l'ARBEA può comunque, in caso di reiterarsi delle irregolarità, inibire la funzionalità di sedi operative e rescindere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.

ART. 11

(Validità temporale)

1. La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2005 e scade il 31 dicembre 2008; potrà essere rinnovata per un ulteriore quadriennio con modalità che saranno definite d'intesa tra le parti, almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 12 sono validi fino al 31 dicembre 2006; con appositi atti integrativi alla presente Convenzione ne è disciplinata la revisione, ai fini di un adeguamento dei corrispettivi stessi valido dal 1° gennaio 2007 sino al 31 dicembre 2008.

ART. 12

(Corrispettivi)

1. Per ciascun fascicolo per il quale al Sistema Informativo dell'ARBEA risulti eseguita la validazione di cui all'articolo 3, comma 4, punto d), l'ARBEA corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro 28,39 (euro ventotto/39), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà liquidato, sulla base dei dati relativi ai fascicoli aziendali presenti nel Sistema informativo dell'ARBEA alla data del 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 50 per cento entro il 30 giugno e per il restante 50 per cento al 31 dicembre dello stesso anno, previa presentazione di fattura da parte del CAA.
3. Relativamente al solo anno 2005, i dati concernenti i fascicoli aziendali da utilizzare per la liquidazione dei compensi sono rilevati alle date del 30 settembre e del 31 dicembre 2005.
4. Ai fini dell'emissione della fattura di cui al comma 2, l'ARBEA comunica al CAA, entro 15 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni di cui ai comma 2 e 3, il numero delle aziende, mandanti del CAA stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per le quali:
    a) risulti acquisito un mandato per la gestione del fascicolo aziendale;
    b) il fascicolo stesso risulti validato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, punto d);

c) risulti altresì la condizione che l'azienda mandante abbia presentato tramite il CAA almeno una domanda, dichiarazione o denuncia relative alle misure gestite dall'ARBEA e delegate ai CAA con essa convenzionati; tale condizione viene verificata entro il 31 dicembre, prima della liquidazione del restante cinquanta per cento dei corrispettivi, e darà luogo in tale sede al recupero a conguaglio del cinquanta per cento di corrispettivo eventualmente pagato al 30 giugno per i fascicoli per i quali la condizione stessa non risulta verificata.

5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le Parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e subordinatamente all'effettivo trasferimento dei fondi accreditati dall'AGEA per tali specifiche finalità.
6. La definizione da parte dell'ARBEA dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata agli esiti dei controlli di cui all'articolo 10 ed alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 14.
7. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il CAA dovrà prestare a favore dell'ARBEA una cauzione di importo pari al 10% dell'importo fatturato a garanzia dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.
8. La cauzione verrà restituita o svincolata solo a seguito del definitivo appuramento, da parte della Unione Europea – Servizi FEAOG, della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione.
9. Il corrispettivo unitario di cui al comma 1 è omnicomprensivo a livello di azienda, e remunera pertanto tutte le attività di cui alla presente convenzione.
10. I dati presenti nel Sistema informativo dell'ARBEA, saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA. Le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati dell'ARBEA relative al fascicolo aziendale.

ART.13

(Resoconto)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dall'ARBEA, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime di aiuto.
2. Il CAA ha l'obbligo di presentare all'ARBEA, alla fine di ogni anno civile, un dettagliato resoconto sullo svolgimento delle attività svolte, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento dei propri compiti.
3. Il CAA presenterà, inoltre, all'ARBEA, a richiesta della stessa, relazione sullo stato intermedio di svolgimento delle attività affidate.

ART. 14

(Responsabilità e penali contrattuali)

1. Le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari attività.
2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Per i procedimenti di controllo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei successivi comma 4, 5, 6, 7 e 8 sono stabiliti i seguenti presupposti:
   a) il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa periferica;
   b) il procedimento di controllo può avere per oggetto il riscontro di irregolarità nel fascicolo o in ciascuna delle domande o dichiarazioni o denunce di giacenza, raccolta o produzione comprese tra quelle indicate all'articolo 6, comma 7.
4. La eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è pertanto, rapportato a ciascun procedimento di controllo. Le penali contrattuali da applicare si articolano in:

a) penale proporzionale al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento (allegato “Penali contrattuali”);
b) penale consistente nel mancato pagamento di tutte le pratiche gestite dalla struttura controllata ;
c) penale addizionale a quella descritta al precedente punto b);

5. Le contestazioni al CAA delle irregolarità derivanti dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 6 della presente convenzione e di quelle, in ordine alla legittimità e regolarità dell’attività istruttoria, di cui ai manuali procedurali di cui all’articolo 3, comma 1, devono essere accompagnate, nei casi sanabili, dalla diffida ad adempiere entro 60 giorni nel primo caso ed entro i termini entro i quali deve concludersi l’istruttoria nel secondo caso. Trascorso inutilmente tale termine, l’ARBEA, dichiarerà decaduta la struttura operativa che non ha ottemperato nel rispetto dell’art. 8 e, in caso di violazione in ordine alla legittimità e regolarità dell’istruttoria, applicherà le penali previste nell’allegato ”penali contrattuali”.
6. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 5 siano riscontrate - in misura superiore a quella che, ai sensi dell’Allegato Penali, determinano la dichiarazione di decadenza di una struttura operativa - in un numero di strutture operative del CAA uguale o superiore al 10% del totale delle strutture stesse, ovvero per un numero di fascicoli uguale o superiore al 10% di quelli complessivamente gestiti dal CAA, l’ARBEA farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi.
7. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 5, ove per fatto imputabile al CAA il procedimento non venga concluso o il provvedimento conclusivo risulti viziato, l’ARBEA non liquiderà alcun compenso relativo al predetto provvedimento e, se tale violazione si riscontrerà in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, calcolati secondo i criteri previsti nel comma stesso, farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, nel caso di ritardo nello svolgimento dell’attività istruttoria per cause addebitabili al CAA, l’ARBEA applicherà, a partire dal giorno successivo alla scadenza fissata ed esclusi i giorni festivi, una penale giornaliera per ogni atto amministrativo consegnato in ritardo, pari al 5% del corrispettivo pattuito per azienda, per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, allo scadere della quale non sarà

dovuto alcun corrispettivo, salvo diversa comunicazione, fatta comunque salva l'esecuzione delle azioni di recupero degli eventuali danni o delle correzioni finanziarie applicate dalla Unione Europea, di cui ai comma 10 e 11.

9. Qualora, in base a controlli effettuati sugli archivi dell'ARBEA venga riscontrata, per cause imputabili al CAA e con effetti incidenti sul calcolo del premio e/o contributo richiesto, la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata relativamente ad un numero di fascicoli superiore ai valori determinati utilizzando le modalità di calcolo descritte nell'allegato, in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, calcolati secondo i criteri previsti nel comma stesso, l'ARBEA farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi., non liquiderà il corrispettivo pattuito per l'anno di competenza e ripeterà il corrispettivo eventualmente già percepito per l'anno di competenza.
10. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti comma del presente articolo, qualora l'ARBEA sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, l'Agenzia provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 16, comma 1, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto adempimento di cui all'articolo 16, comma 4, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
11. Qualora, in sede di appuramento e liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, vengano dalla stessa effettuate correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'ARBEA, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, l'ARBEA provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 16, comma 1, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, salva l'ulteriore rivalsa, fino a concorrenza dell'onere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto adempimento di cui all'articolo 16, comma 4, per tutti i danni diretti ed indiretti provocati dal CAA nello svolgimento dell'attività istruttoria, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

12. Nei casi previsti ai comma 10 e 11, l'ARBEA si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso nonché all'Amministrazione ogni utile difesa.
13. Qualora al CAA venga, ai sensi della normativa vigente, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dall'ARBEA, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale e gli atti esecutivi connessi sono risolti a totale danno del CAA. Qualora venga comunicato all'ARBEA l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, l'ARBEA si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, l'ARBEA emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
14. La sospensione, ai sensi della normativa vigente, del riconoscimento del CAA, comporta la sospensione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
15. L'ARBEA definisce, a seguito di provvedimenti regionali di revoca e di sospensione, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento dell'iter delle pratiche ove la pendenza dei termini lo consenta.

ART. 15

(Impegni ai sensi del Reg. (CE) 1663/95)

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'ARBEA, dei compiti di cui all'articolo 2 .
2. Il CAA si impegna pertanto, in osservanza di quanto disposto ai punti 5.2 e 5.3 della linea direttrice n. 9 di attuazione del Reg. (CE) 1663/95 - Delega di funzioni ad altri organismi o servizi - per quanto applicabile ai compiti attributi ai sensi dell'Allegato 1, a dare periodica conferma esplicita all'ARBEA di essere in grado di espletare i compiti ad esso delegati, illustrandone i mezzi utilizzati.
3. Per i fini di cui al comma 2, il CAA si obbliga in particolare a trasmettere all'ARBEA, entro il 30 novembre di ciascun anno, il certificato annuale di conferma, previsto dalla linea direttrice n. 9, di cui al comma 2.

4. La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito all'articolo 14.

ART. 16

(Modifiche)

1. L'ARBEA si riserva di modificare i manuali recepiti negli specifici atti esecutivi attuativi in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. L'ARBEA si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti, nonché ai sensi del decreto di cui all'articolo 3bis, comma 4bis, del D Lgs. 165/99 così come modificato dalla legge n. 441/2001.

ART. 17

(Recesso unilaterale)

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione dell'ARBEA di tutta la documentazione acquisita dal CAA.

ART. 18

(Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa, il CAA deve depositare presso l'ARBEA apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all'ARBEA che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i 3 anni successivi alla

cessazione dello stesso; tuttavia, ad invarianza di copertura assicurativa, la garanzia può essere prestata per l'anno in corso e per i 3 anni successivi, e deve essere rinnovata ogni anno. L'importo da assicurare è pari a € 2.065.827,60 per anno.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 7, l'ARBEA potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, un aumento della garanzia di cui al comma 1, in relazione al numero ed alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connessi alle domande presentate.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2.

ART. 19

(Controversie – Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

ART.20

(Spese contrattuali)

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per l'ARBEA ed una per il CAA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente atto, composto di ventiquattro pagine (siglate dalle parti) ed all'ultimo foglio degli allegati.

Il CAA L'ARBEA

_____ _____

dott. Gabriele Di Mauro

_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del c.c., sono specificatamente approvati gli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e18.

Per IL CAA

_____

Allegati: a) Penali contrattuali